

388352

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 4201

Brindisi, li

2/8/61

AL SIG.

Tenaxima 71daLotto 26° Scala B Int. 4

Via

PanellaBrindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.949 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5.4 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 11.491 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£ 1.949 vano per vani 5.4 £. 10.525b- Canone consumo acqua normale..... £. 500c- Contributo per illuminazione scale..... £. 150d- I.G.E. 3% solo su a)..... £. 31611.491

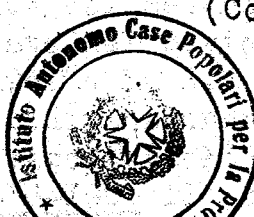
TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si dà comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

====ooOoo====

Prot.n° 4325

Uff. Amm.vo

OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Brindisi, li - 4 MAR. '960

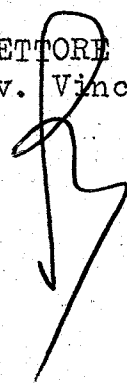
Al Sig. Targentino Ida

Via Conella - n° 7/8 lotto 26°

BRINDISI

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)



Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
art. del campione unico
47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. TARANTINO IDA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19⁶ 3

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento 7/B del 26° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti: L. 10525 mensili anticipate 65670

Reddito catastale la rivalutazione L. 2.189

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

IL DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1907

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Milledici

CASSIERE
GARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE
(Giovanni Falasco)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale; qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bolle
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74

Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenero in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
rt. del campione unico

47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

3) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

4) Dimora di ciascuno.

5) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. TARANTINO IDA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 6

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

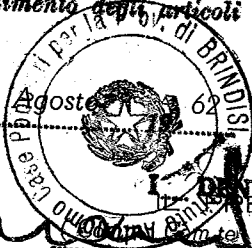
Designazione delle cose locate: Appartamento n. B/7 del 26° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 10.525 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 369.

A BRINDISI, addi 27 Agosto 1962



DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addi 29 AGO. 1962

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire al N. 3012/

B. CASSIERE

IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



Prefettura di Brindisi

Brindisi, 18 Luglio 19 59

Divisione V* N. di prot. 12356

Risposta a nota

OGGETTO Assegnazione alloggio ai profughi (art.17 L. 4.3.1952, n.137)

Allegati

A.C.P.

PROT. N.

Brindisi, li

218

23 LUG. 1959

S.P.C.

ALLA SIG^{RA} TARANTINO IDA
Via Giulio Cesare, 24

BRINDISI

ALL'ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI
BRINDISI

Si comunica che la Commissione prevista dallo art.17 della Legge 4.3.1952, n.137, riunitasi il giorno 4 luglio us., per procedere alla assegnazione di n.7 alloggi in locazione semplice, facenti parte dei lotti 21°, 27 e 28 di case popolari di recente costruzione, messi a concorso con bando in data 4.4.1959, n.12356/V, Le ha assegnato un alloggio di vani 3 ed accessori.

La S.V. potrà, prendere contatto direttamente con l'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Brindisi per la definizione delle modalità relative alla consegna ed alla stipula del contratto di locazione dell'alloggio.

IL PREFETTO

Maniaco

LM

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. TARANTINO Ida
Lotto 26° Scala B Int. 7
Via Culla

BRINDISI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)



P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 11.523., in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooO(0)Ooo-----

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto _____
dell'appartamento sito in _____
Via _____ n. _____ piano _____
int. _____ nel prendere in possesso i locali assegnatigli di-
chiara di avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in per-
fetto stato ed adattato all'uso convenuto.-

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in
perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a
regola d'arte e che i sottoelencati impianti ed accessori sono
in buone condizioni di funzionamento.-

O s s e r v a z i o n i :

F I R M A

Tarantino Gola

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----o-----

Prot. n° 3478

Brindisi, li 19 GEN. 1960

Uff. Amm.vo

Al Sig. Tarentino Ide

OGGETTO: Assegnazione di allog=
gi in locazione semplice.-

Via Giulio Cesare n° 24

BRINDISI

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato conces=
so un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Isti=
tuto, sito in Via Conelle, lotto 26° scala 8 interno 7.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accesso=
ri equivalenti a vani legali 5,4.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto,
Via Casimiro n°9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato
bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. 44.024
come appresso dovute:

a) - Mensilità di fitto e servizi dal 10 FEB. 1960 al 10 MAR. 1960

£. 1.808 vano x vani 5,4 £. 9.763

b) - Canone consumo acqua normale..... " 500

c) - Contributo nelle spese di illumina= zione alle scale..... " 75

d) - I.G.E. 3% su a)..... " 293

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO...£. 10.631

e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)...." 31.893

f) - Deposito spese contrattuali....." 1.500

TOTALE.....£. 44.024

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di conse= gna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il 30 GEN. 1960 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo VALLARINO)



PA/MI/Dc.

*Bollettino n° 14
del 28.1.1960
di £ 44.024*

a p.c. all'Istituto Autenome Case Popolari-BRINDISI-

RACCOMANDATA

Spett.le P R F E T T U R A - DIVISIONE V*

Commissione Alloggi per i Profughi

B R I N D I S I

Io sottoscritta TARANTINO IDA, nata a Taranto il 17.6.1914, profuga dalla Grecia, qui residente in Via G.Cesare n°24, in seguito al "banda di concorso" del 4.4.1959 di codesta spett.Prefettura per le case popolari del 21°, 27° e 28° lotte, site in via Canella, rivolgo rispettosa domanda a codesta spett. Prefettura perchè mi venga assegnate un alloggio di 3 vani ed accessori.-

Alla presente allego i seguenti documenti:

- a) certificate comprovante la qualifica di profuga;
- b) State di famiglia, con a tergo la dichiarazione dell'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette, attestante che i componenti il nucleo familiare non sono

iscritti nei ruoli dell'Imposta fabbricati;

- c) certificate di vedova di guerra.

Ringraziando, con esservanza.

Brindisi, 15 aprile 1959

(Tarantino Ida)

TARANTINO IDA

BRINDISI- Via G.Cesare 24

Tarantino Ida

I. A. C. P. - Brindisi

17 APR. 1959

PROT. N. 4273